

NOTIZIARIO N. 27 - 8 LUGLIO 2022

EVENTI



13 luglio 2022 • ore 10.30

AUDITORIUM ANGELICUM • Largo Angelicum, 1 - Roma

AFFARI GENERALI



Buono patente autotrasporto rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni: parere favorevole del garante privacy alla piattaforma per la sua erogazione.

pag. 4

- ◆ «Blockchain e intelligenza artificiale»: incentivi da settembre 2022.

pag. 10

CONVENZIONI

- ◆ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis “tariffario luglio 2022”.

pag. 11

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Riforma (decorrente da gennaio 2022) degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti INPS inerenti le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

pag. 14

- ◆ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna: sospesi a agosto 2022 (salvo casi comprovati di urgenza) i lavori della Commissione provinciale di conciliazione.

pag. 20

- ◆ Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale: «rilascio del servizio presentazione Uniemens-Cig (UNI41)» da parte dell'INPS.

pag. 23

RAPPRESENTANZA E CRISI ECONOMICA

IL RUOLO DELLE IMPRESE PER IL FUTURO DEL PAESE

13 luglio 2022 • ore 10.30

AUDITORIUM ANGELICUM • Largo Angelicum, 1 - Roma

PROGRAMMA

Ore 10.30 • **ACCREDITO E WELCOME COFFEE**

Ore 11.00 • **INIZIO LAVORI**

Introduce e modera **Antonio Polito**
Editorialista del Corriere della Sera

Ore 11.15 • **LA MANIFATTURA INCONTRA IL GOVERNO**

Relazione del Presidente **Paolo Agnelli**

Intervengono:

Maria Cristina Messa - Ministra dell'Università e della Ricerca

Gilberto Pichetto Fratin - Viceministro
dello Sviluppo Economico

Ore 12.00 • **LA RAPPRESENTANZA NELLA COSTITUZIONE**

Interviene: **Alfonso Celotto** - Costituzionalista

Ore 12.15 • **LE IMPRESE E LA RAPPRESENTANZA**

Intervengono:

Carlo Calenda - Segretario Azione

Giuseppe Conte - Presidente Movimento 5 Stelle

Nicola Fratoianni - Segretario Sinistra Italiana

Giorgia Meloni - Presidente Fratelli d'Italia

Matteo Salvini - Segretario Lega

Antonio Tajani - Vice Presidente Forza Italia

Irene Tinagli - Vicesegretaria PD

Ore 13.30 • **CONCLUSIONI**

**BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO RIVOLTO AI GIOVANI TRA I 18 E I 35 ANNI
PARERE FAVOREVOLE DEL GARANTE PRIVACY ALLA PIATTAFORMA PER LA SUA EROGAZIONE**

Con la “NEWSLETTER” n. 492 del 30 giugno u.s., il **Garante per la protezione dei dati personali** informa di essersi espresso favorevolmente - tramite l’accluso parere del 26 maggio 2022 - in merito allo schema di decreto predisposto dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), che definisce i criteri e le modalità di concessione e erogazione del “buono patente autotrasporto”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni (art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. 10/9/2021 n. 121, convertito in legge 9/11/2021 n. 156 ^[*]).

Con il “**Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto**” il Governo ha, infatti, istituito un fondo in favore dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio delle attività di autotrasporto di persone e merci. Si tratta di un contributo pari all’80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, da utilizzare nel periodo compreso tra l’1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma “Buono patenti” accessibile anche tramite il sito del MEF. L’applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei. Lo schema di decreto citato recepisce le indicazioni fornite dal Garante privacy riguardanti in particolare il ruolo assunto dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati (MIMS, Sogei, Consap), le funzionalità della piattaforma di erogazione, i profili di autorizzazione, i tempi di conservazione dei dati.

Per accedere al contributo, il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. L’identità dell’utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. Successivamente il ministero attribuisce il buono nell’area riservata a ciascun beneficiario.

Per quanto riguarda le autoscuole, una volta accreditate, vengono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari. In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall’elenco delle autoscuole.

Nel rendere parere favorevole il Garante dà atto al ministero di aver individuato nelle convenzioni con Sogei e Consap le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali derivanti dalla distruzione, perdita, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale.

^[*] Art. 1, commi 5-bis e 5-ter del d.l. n. 121/2021

5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato ‘Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto’, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per

l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il buono patente autotrasporto può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis.



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Parere sullo schema di decreto relativo al riconoscimento di un contributo ai sensi dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (c.d. buono patente autotrasporto) - 26 maggio 2022 [9784610]

[doc. web n. 9784610]

Parere sullo schema di decreto relativo al riconoscimento di un contributo ai sensi dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (c.d. buono patente autotrasporto) - 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali", ai sensi del quale è previsto, in particolare, che:

- "è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto' [...], finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci [...]" (art. 1, comma 5-bis);

- “con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso [...]. Una quota [...] delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d’informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.” (art. 1, comma 5-ter);

VISTO l’art. 43, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale “al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati [...], il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi [...]. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni”;

VISTA la richiesta di parere del 4 maggio 2022, successivamente integrata con nota del 17 maggio 2022, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a definire i termini e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo previsto dall’art. 1, commi 5-bis e 5-ter del citato decreto legge 10 settembre 2021, n. 121;

RILEVATO che lo schema di decreto in esame disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del “buono patente autotrasporto” (nel prosieguo, “Buono”), di cui al “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” (nel prosieguo, “Programma”), volto a erogare benefici volti a coprire, in tutto o in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci, prevede, a tal riguardo che:

- il Programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata “Buono patenti” accessibile, previa autenticazione direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (art. 2);

- ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), possono beneficiare del Programma i cittadini italiani ed europei di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni (art. 3);

- per accedere al Buono, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. L’identità del richiedente è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso SPID, CIE o CNS. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui al citato art. 3. Successivamente il Ministero, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il Buono, disponibile nell’area riservata dedicata a ciascun beneficiario (art. 5);

- le autoscuole si accreditano sulla piattaforma informatica di cui all’art. 2 indicando, tra

l'altro, partita I.V.A., codice ATECO e denominazione, e sono inserite in un apposito elenco consultabile, attraverso la piattaforma, dai beneficiari; in caso di usi del Buono difforni da quanto previsto dal decreto, il gestore della piattaforma (Sogei S.p.A.) procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle predette autoscuole (art. 6);

- le autoscuole provvedono all'attivazione del Buono in un'area apposita dell'applicazione web e caricano, sulla predetta applicazione, le informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario, emettendo una fattura elettronica di importo pari al Buono attivato, secondo le linee guida pubblicate sull'applicazione stessa (art. 7);

- il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si avvale, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, sulla base di apposte convenzioni, di SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A. ("Sogei") per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web e per le attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma, nonché di CONSAP – Concessionaria servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. ("Consap"), per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione (art. 8);

- al fine di effettuare i necessari controlli, Sogei invia al Ministero la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a Consap la reportistica per la rendicontazione delle richieste di liquidazione presentate sulla piattaforma (art. 9);

- nelle convenzioni con Sogei e Consap sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali, derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale; in ultimo, è previsto che i dati siano trattati esclusivamente per la realizzazione dei compiti attinenti alla realizzazione del contributo e ai successivi controlli, per il tempo strettamente necessario all'attuazione del decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi (art. 10);

RILEVATO che la versione dello schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio nel corso di interlocuzioni informali, volte, in particolare, a precisare il ruolo assunto dal Ministero e da Sogei nell'ambito dei trattamenti effettuati per la cancellazione delle autoscuole dall'elenco dei soggetti accreditati, in caso di usi non consentiti del Buono, nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come si evince dalle premesse dello schema di decreto, il Ministero intende applicare alla piattaforma in esame le misure tecniche ed organizzative utilizzate per l'applicazione web denominata "Bonus dispositivi antiabbandono", di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39 (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 2 del 15 gennaio 2020, doc. web n. 9264222), nonché per quella relativa al riconoscimento del contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge n. 178/2020 (c.d. "Bonus veicoli sicuri", su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il provvedimento n. 274 del 22 luglio 2021, doc. web n. 9689706);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenti criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzone;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "riconoscimento di un contributo ai sensi dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156".

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

**«BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE»
INCENTIVI DA SETTEMBRE 2022**

È stato pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico il decreto 24/6/2022 (scaricabile al link sotto riportato) che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del «Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things», istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.

A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Con quanto sopra il dicastero - tenuto conto che la sfida della competitività richiede all'industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie - si prefigge di sostenere gli investimenti delle imprese in tecnologie all'avanguardia con l'obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci.

Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

- **industria e manifatturiero**
- sistema educativo
- **agroalimentare**
- salute
- ambiente e infrastrutture
- cultura e turismo
- logistica e mobilità
- sicurezza e tecnologie dell'informazione
- aerospazio

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

Per maggiori informazioni

- [Decreto direttoriale 24 giugno 2022](#)
- [Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things](#)

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

STELLANTIS

**CONVENZIONE
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS**

Con riferimento a quanto pubblicato nel nostro notiziario n° 7 del 18/02/2022, ricordiamo che Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis**, che avrà durata **sino al 31 dicembre 2022**, per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del Programma Privilege che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.

Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

<https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram>

Riportiamo di seguito il tariffario riferito al mese di luglio 2022:

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI LUGLIO 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	15,0	
	500L	16,0	
	500	14,0	
	500 Elettrica	9,0	
	PANDA	16,0	
	TIPO HB - SW	14,0	
	Doblò Elettrico	6,0	
	Ulysse	14,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	13,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	16,5	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	18,0	
	STELVIO	18,0	
	TONALE	8,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS	12,5	
	COMPASS PHEV	12,5	
	Escluse Sport	18,5	
	RENEGADE PHEV	12,5	
	WRANGLER	11,5	
	WRANGLER PHEV serie 3	8,5	
	WRANGLER PHEV no serie 3	9,5	
	GRAND CHEROKEE	5,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	14,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	24,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	21,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO'	18,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO' BEV	15,0	-
	TALENTO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO	17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	12,0	-
	DUCATO	26,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO serie 8	25,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	17,5	-

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

RIFORMA (DECORRENTE DA GENNAIO 2022) DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO: CHIARIMENTI INPS INERENTI LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS

L'INPS:

- con la circolare 30/6/2022 n. 76, ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30/12/2021 n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022);
- con il messaggio 1/7/2022 n. 2637, ha precisato che «le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022 (della suddetta circolare n. 76/2022, riportate da pag. 56 a pag. 63 del citato notiziario, N.d.R.), sono così modificate:

11.1 Periodi correnti

A decorrere dal periodo di competenza **“LUGLIO 2022”** la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.

Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. **“3Y”**, che dal periodo di competenza **luglio 2022** assume il nuovo significato di **“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”**. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito.

Dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione **“oG”**, **“oW”** e **“9E”** assumono il seguente nuovo significato:

C.A.	Descrizione
oG	Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
oW	Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
9E	Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle

Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione dei codici di autorizzazione sopra indicati.

Si precisa che i codici di autorizzazione "oG", "oW", "gE" devono essere assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "oJ".

Dalla medesima decorrenza di **luglio 2022**, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. "oJ".

In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella tabella sotto riportata.

C.S.C.	C.A.	
7.07.10		Partiti politici
1.15.04 1.15.05 1.15.06 7.07.05	con "4P"	Aziende trasporto aereo
7.02.05	Senza ca 7V	Farmacie
Tutti i C.S.C.*	Con C.A. (6L, 8V,6P, oS, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.	Fondi solidarietà

* Per l'anno 2022 in via transitoria, il C.A. "oJ" è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il precedente paragrafo 5).

Si comunica, inoltre, che il C.A. "3J", avente il significato di "Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale", alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.

Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. "3J" è attribuito centralmente il C.A. "3Y".

Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° luglio 2022 il C.A. "7B", avente il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato".

In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione "oG", "oW" e "gE" e sarà attribuito il C.A. "9N", che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS".

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i

lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. "9N".

Il C.A. "9N" può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J". A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea, nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. "0J" e rientranti nell'ambito di applicazione del FIS.

Settore	C.S.C. C.A.
Industria	1.XX.XX con 4A con 1D con 1E con 1F
	1.15.05 con 2E 1.15.06 con 2E
	1.18.08
	1.18.09
	1.21.01
Enti	2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, Assicurazioni, Tributi	6.01.XX escluso se 3D o 3F 6.02.XX escluso se 2V 6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)
Terziario	7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 - 7.06.02 - 7.07.01 - 7.07.02 - 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 - 7.07.07
	7.07.03 escluso se 9U
	7.07.08 escluso se 9A
	7.07.XX con 4A
	7.07.09

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della disciplina di cui all'articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste dall'articolo 10 e dall'articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui

ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.

11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “**Mo26**”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo dovuto in base all'inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell'industria e artigianato edile o da imprese dell'industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all'articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
 - “**Lo27**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
 - “**Lo28**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
 - “**Mo27**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
 - “**Mo32**”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:
 - per il codice “**Lo27**” l'importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell'imponibile contributivo;

- per il codice “Lo28” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;
- per il codice “Mo27” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;
- per il codice “Mo32” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

FIS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da **gennaio 2022 a giugno 2022**, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
 - “Lo29”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
 - “Lo30”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
 - “Mo29”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
 - “Mo30”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
 - “Mo31”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
 - “Mo37”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
 - “Mo33”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
 - “Mo34”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto **da versare** pari a:
 - 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice Mo29
 - 0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice Mo30
 - 0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice Mo31
 - 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice Mo37
 - 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrate come

impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico);
Codice M033

Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica uguale “6”) e apprendista di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, Mo, M1”) l’importo del contributo ridotto è pari a:

- 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029
- 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034
- 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
- 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Fondi di solidarietà

Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità **da gennaio 2022 a giugno 2022** afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “Mo”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore **“M036”**, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo al fondo di appartenenza.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (**dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di **luglio, agosto e settembre 2022**.

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “oS”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto “L028”.»

ISPettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna: sospesi a agosto 2022 (salvo casi comprovati di urgenza) i lavori della Commissione provinciale di conciliazione

Si acclude la nota (del 7 luglio 2022) ricevuta dall'Ispektorato Territoriale del Lavoro di Ravenna con cui viene comunicata la sospensione dei lavori della "Commissione provinciale di conciliazione" – ai sensi dell'art. 410 del Codice di procedura civile e per i rapporti di cui al precedente art. 409, sotto riportati – per l'intero mese di agosto p.v.

Art. 410. (Tentativo di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
- Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali

domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti é libera di adire l'autorit  giudiziarica. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

Dinanzi alla commissione il lavoratore pu  farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non pu  dar luogo a responsabilit , salvi i casi di dolo e colpa grave.

Art. 409. (Controversie individuali di lavoro)

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonch  rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit  di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivit  lavorativa;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit  economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, semprech  non siano devoluti dalla legge a altro giudice.



Ravenna, 07/07/2022

Ispettorato territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena
Sede di Ravenna

OGGETTO: "ERRATA CORRIGE" ITL RAVENNA sospensione lavori Commissione Provinciale di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. – dall' 1 al 31 agosto 2022 (salvo la valutazione di casi comprovati di urgenza).

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLE PRECEDENTI:

ITL RAVENNA COMUNICA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C., PER IL PERIODO DALL' 1 AL 31 AGOSTO 2022 COMPRESI.

I TERMINI PROCEDURALI DECORRERANNO DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE ANZIDETTO.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA-FORLÌ-CESENA
(Dott. Alessandro RANIERI)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 33/93.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 421/91 non seguirà trasmissione dell'originale, che è conservato agli atti di questo ufficio.

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Via G. Alberoni n. 37 – tel.: 0544/789011 – fax: 0544/789080
e-mail: itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it
PEC: itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it

NUOVA MODALITÀ DI INVIO DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: «RILASCIO DEL SERVIZIO PRESENTAZIONE UNIEMENS-CIG (UNI41)» DA PARTE DELL'INPS

L'INPS:

- con la circolare 14/4/2021 n. 62, ha illustrato le modifiche apportate dall'art. 8, comma 5, del d.l. n. 41/2021 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 - alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Istituto o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig, per gli eventi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'aprile 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021);
- con il messaggio 19/10/2021 n. 3556, ha comunicato la proroga del periodo transitorio fino alla data del 31 dicembre 2021, e illustrato «i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l'invio di flussi Uniemens-Cig a pagamento diretto che dei flussi Uniemens ordinari a conguaglio con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021);
- con il messaggio 23/3/2022 n. 1320, ha informato in merito all'ulteriore «proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022, per cui, salvo le ipotesi espressamente richiamate in tale messaggio, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n.12/2022);
- con il messaggio 8/7/2022 n. 2743, comunica che sono stati rilasciati in produzione i seguenti servizi:
 - **acquisizione** Uniemens-Cig (UNI41);
 - **eliminazione** Uniemens-Cig (UNI41).

Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41)

Il servizio è accessibile dal Portale dell'Istituto, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “**Acquisizione Uniemens-Cig**”.

Il servizio consente l'acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale (così come disciplinati dalla circolare n. 62/2021).

Ulteriori dettagli sono contenuti nel “Documento tecnico UNIEMENS” pubblicato nel sito internet dell'Istituto nel paragrafo “Sistema “UniEmens-Cig” per la comunicazione dei dati per il pagamento diretto della CIG e Fondi di Solidarietà”.

Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41)

Il servizio è accessibile dal Portale dell'Istituto, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “**Eliminazione Uniemens-Cig**”.

Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi.

L'utente inserisce in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l'inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione).

L'applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca.

Si può eliminare una denuncia alla volta.

Un messaggio informativo, propedeutico alla conferma dell'operazione di eliminazione, informa l'utente dello stato della denuncia all'interno del processo istruttorio.